Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 19 gennaio 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 settembre 1958, n. 1195.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato per la Biblioteca Palatina di Parma.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato, per la Biblioteca Palatina di Parma, dalle signore Pia Micheli in Cucchiari e Lucia Basetti vedova Micheli, delle quote di proprietà e di usufrutto a loro rispettivamente spettanti sulla raccolta bibliografica appartenuta al defunto Senatore Giuseppe Micheli, come da atto pubblico del 5 aprile 1957, a rogito del dott. Giuseppe Zibordi, notaio in Modena, al numero 2927/951 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 12 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 1958, n. 1196.

Erezione in ente morale della Pia Casa di riposo Porta, con sede nel comune di Mirabello Monferrato (Alessandria).

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia Casa di riposo Porta, con sede nel comune di Mirabello Monferrato (Alessandria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 10 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 novembre 1958, n. 1197.

Autorizzazione al Museo Storico dei Granatieri di Sardegna ad accettare un lascito.

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, il Museo Storico dei Granatieri di Sardegna viene autorizzato ad accettare il lascito di L. 100.000, disposto dal colonnello dei granatieri Ugo Bianchi Ninni.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 11 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 gennaio 1959, n. 2.

Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 447, con la quale il Governo è stato autorizzato ad emanare il testo delle norme per disciplinare la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 447;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Sono approvate le norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — TOGNI — GONELLA — TAMBRONI — MEDICI — PRETI — ANDREOTTI — SEGNI — ANGELINI — SIMONINI — VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 39. — RELLEVA

CAPO I

Art. 1.
Categorie di alloggi soggetti alle presenti norme

Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:

1) gli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o con il contributo dello Stato dalle Provincie, dai Comuni, dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti indicati nei numeri 4, 6, 11 e 12 dell'art 16 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

2) gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi della parte seconda, titolo 2°, del detto testo unico nonchè gli alloggi non di servizio costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla stessa Amministrazione in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 19 n. 95, e alle leggi 3 novembre 1948, n. 1349 30 ottobre 1952, n. 1324: 11 marzo 1953, n. 187; 31 ottobre 1953, n. 831 24 dicembre 1954, n. 1273 e 9 novembre 1955, n. 1066, o con altri fondi appositamente iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di alloggi non di servizio;

3) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi della parte seconda, titolo 3° del ripetuto testo unico ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302: 11 dicembre 1952, n. 2521 e 3 dicembre 1957, n. 1215;

4) gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato, esclusi i ricoveri provvisori.

5) ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo per il quale le vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari o lo subordinino al consenso del Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori.

Art. 2.
Esclusione dalla cessione in proprietà

Sono esclusi dalla cessione in proprietà:

a) gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi dello art 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1152, e delle leggi 28 luglio 1950, n. 737; 27 dicembre 1953, n. 980, e 15 maggio 1954, n. 336, e successive integrazioni;

b) gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

c) gli alloggi che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni predette.

Art. 3.
Quote di riserva delle cessioni in proprietà

Nella attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al 20% degli alloggi di proprietà delle Provincie, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed una quota pari al 30% degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.

Nel determinare la quota relativa all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato non si tiene conto degli alloggi indicati nell'art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentiti gli enti proprietari, determina i criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle predette quote di esclusione; per gli alloggi riservati o costruiti in favore dei profughi tale determinazione è adottata di concerto con il Ministero dell'interno.

Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Ministro per i trasporti.

CAPO II

Art. 4.
Soggetti del diritto alla cessione

Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che al momento della pubblicazione dei bandi di cui allo art 10 sono assegnatari di case contemplate dalle presenti norme.

Sono esclusi da tale diritto coloro i quali si trovino in una delle condizioni indicate nell'art. 31 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale è stato sostituito con l'art. 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, compresi coloro i quali abbiano ottenuta l'assegnazione con patto di futura vendita di alloggi costruiti con il concorso o con il contributo dello Stato o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, in qualsiasi località.

La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni.

Sono nulle le cessioni effettuate in violazione dei due commi precedenti.

Art. 5.
Proporzione tra alloggio e nucleo familiare

I singoli alloggi sono ceduti in proprietà tenendo conto della proporzione fra la superficie e la composizione del nucleo familiare, in esso compresi i conviventi comunque a carico, in modo che per ogni componente il nucleo stesso sia attribuita una superficie di

metri quadrati 18 esclusi i servizi, con diritto ad arrotondamento per eccesso in misura non superiore a metri quadrati 18.

Coloro i quali non possono conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio occupato in dipendenza del disposto del comma precedente hanno diritto ad ottenere in proprietà altro alloggio disponibile proporzionato al proprio nucleo familiare, anche in altri immobili dell'ente proprietario.

CAPO III

Art. 6.

Prezzo della cessione

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento del bando di cui all'art. 10, ridotto del 30 %, nonché di un ulteriore 0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente, fino ad un massimo di 20 anni.

Il valore venale è determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dall'Intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile.

Partecipa alle sedute della commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario.

Per gli alloggi costruiti dallo Stato a favore dei terremotati con i proventi delle addizionali e per i quali le vigenti disposizioni non consentono l'acquisto, il prezzo risultante dal primo comma è ridotto ulteriormente del 20 %, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non sia proprietario di altro alloggio.

Art. 7.

Ricorso contro la determinazione del prezzo

Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, ad una Commissione nominata presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche dal Ministro per i lavori pubblici e composta:

1) da un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;

2) da un funzionario appartenente ai ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

3) da due funzionari aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, dei quali uno dell'Ufficio tecnico erariale e l'altro dell'Ufficio del genio civile;

4) da un ingegnere scelto in una terna designata dal Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri.

Il ricorso può essere proposto oltre che dall'assegnatario, dall'Amministrazione dei lavori pubblici, dall'ente proprietario e da chiunque vi abbia interesse.

Il ricorso deve essere deciso entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Le parti possono essere udite personalmente dalla Commissione.

Art. 8.

Segreterie delle Commissioni

Il servizio di segreteria delle Commissioni prevedute nei precedenti articoli 6 e 7 è disimpegnato dall'Ufficio del genio civile.

Ai componenti le Commissioni stesse spetta il gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 9.

Pagamento del prezzo

Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, al tasso del 5,80 %.

Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta.

Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

CAPO IV

Art. 10.

Presentazione delle domande

Gli enti interessati rendono noti i singoli stabili che possono essere ceduti in proprietà, indicando il numero, la consistenza ed il valore venale degli alloggi in essi compresi. Il bando deve essere pubblicato nell'albo comunale e di esso deve essere data notizia, con raccomandata con ricevuta di ritorno, agli assegnatari di ogni singolo stabile.

Le domande di cessione in proprietà devono essere presentate all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nell'albo comunale, devono indicare l'alloggio occupato nel caso si chieda la cessione di esso o, nel caso previsto dall'art. 5, secondo comma, il tipo di alloggio richiesto nonchè, in ogni caso, la composizione del nucleo familiare. Le domande devono inoltre essere accompagnate, a pena di decadenza, da un deposito di L. 5000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è restituito a chi non risulterà assegnatario.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro trenta giorni dall'evento.

Art. 11.

Preferenza agli assegnatari

Gli enti proprietari, accertata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, fanno luogo alla assegnazione degli alloggi richiesti a coloro che ne erano in godimento.

L'alienazione degli alloggi è effettuata per edifici intieri nello stato di fatto nel quale si trovano e può aver luogo solo quando sia stata chiesta dai sette decimi degli occupanti l'edificio. Il Ministro per i lavori pubblici, ove ricorrano particolari esigenze o su richiesta degli enti interessati, può disporre che l'alienazione degli alloggi sia effettuata anche quando l'aliquota dei sette decimi degli occupanti l'edificio sia inferiore, fino ad un minimo di quattro decimi.

Art. 12.

Assegnazione degli alloggi

Quando le domande di cessione in proprietà degli alloggi di un edificio raggiungono i sette decimi degli alloggi costituenti l'edificio stesso o la minore quota di cui al secondo comma dell'articolo precedente, coloro i quali non hanno chiesto la cessione in proprietà hanno l'obbligo di trasferirsi in altro alloggio analogo a quello precedentemente occupato.

Gli alloggi risultanti liberi per effetto del comma precedente sono assegnati agli altri richiedenti in modo da rispettare la proporzione di cui al precedente art. 5.

Gli alloggi che non sono richiesti in proprietà ai sensi delle presenti norme sono alienati, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, a mezzo di pubblico concorso tra gli aventi titolo ai sensi del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e con il rispetto dei commi secondo e terzo dell'art. 4 delle presenti norme.

Art. 13.

Eliminazione di vincoli sulla proprietà

L'assegnatario, prima del contratto di acquisto della proprietà dell'alloggio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può chiedere all'ente proprietario di intervenire per far cessare le servitù, pesi, vincoli o molestie costituiti da altri coinquilini, riscattanti o meno, a danno dell'alloggio di cui si chiede il riscatto.

Art. 14

Ricorso avverso le assegnazioni

Avverso il provvedimento di assegnazione è ammesso, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Art. 15.

Acquisto della proprietà

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente.

Chi ha acquistato la proprietà ha diritto alla cancellazione della ipoteca gravante sull'alloggio.

Art. 16.

Divieto di alienazione dell'alloggio

Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

Per coloro i quali pagano il prezzo con il sistema rateale, il termine di dieci anni decorre dalla data di acquisto della proprietà ma non può superare il quindicesimo da quella dell'assegnazione ai sensi degli articoli 11 e 12.

Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.

Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza d'ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici, che può delegare detta facoltà ai suoi organi decentrati. Il consenso s'intende tacitamente accordato nel caso che entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta.

Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti effettuati ai sensi dell'art. 12, terzo comma.

Art. 17.

Diritto di ottenere altri alloggi in affitto o in proprietà

Coloro i quali in applicazione delle presenti norme, ottengono l'assegnazione di un alloggio non possono conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio dalle Amministrazioni o enti indicati nell'art. 1 o, comunque, costruito con il contributo o con il concorso dello Stato.

La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge non separato legalmente, o altri componenti il nucleo familiare, si trovino nelle predette condizioni.

Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.

Art. 18.

Gestione degli immobili

A decorrere dal mese successivo a quello delle assegnazioni di cui agli articoli 11 e 12 di tutti gli alloggi di uno stabile, l'amministrazione di questo è assunta dagli assegnatari.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di stabilire un regolamento tipo per i condomini di cui al comma precedente, da valere fino a quando non sarà passata agli assegnatari la proprietà di tutti gli alloggi di uno stabile.

Gli enti già gestori hanno facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Art. 19.

Locali adibiti in edifici destinati ad alloggi ad uso diverso dall'abitazione

Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'art. 6 con preferenza per l'attuale assegnatario.

Art. 20.

Riparto e cancellazione delle ipoteche

Gli enti indicati nell'art. 1 hanno diritto alla divisione della ipoteca gravante sullo stabile venduto tra i vari alloggi costituenti lo stabile stesso quando abbiano restituito almeno la quarta parte della somma mutuata garantita dalla ipoteca predetta.

Le ipoteche parziali risultanti dai frazionamenti sono cancellate man mano che si procede alla estinzione dei debiti da esse rispettivamente garantiti ed alla stipulazione dei contratti definitivi di vendita, ai quali interverranno i creditori ipotecari per la prestazione del relativo consenso.

Capo V

Art. 21.

Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni

Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico dello Stato, comprese quelle derivanti dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, sono versate in apposito capitolo del bilancio della entrata per essere assegnate al Ministero dei lavori pubblici e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono versate in appositi capitoli dei relativi stati di previsione per essere impiegate nella costruzione di altri alloggi popolari, secondo programmi concordati con il Ministero dei lavori pubblici.

Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri stabili saranno versate in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti, per essere erogate, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero del tesoro:

a) per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli stabili alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici;

b) per estinzione di altre passività di gestione inerenti agli stabili alienati;

c) per costruzione, in base a programmi da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti già proprietari degli stabili alienati.

I Comuni e le Provincie sono tenuti ad investire nella costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari, al netto degli oneri di gestione di ammortamento dei mutui.

Capo VI

Art. 22

Disciplina degli alloggi dell'ex Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato

Gli alloggi costruiti dal soppresso Istituto romano cooperativo case per gli impiegati dello Stato nonchè quelli costruiti dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato per i soci del predetto Istituto e tuttora in assegnazione a detti soci, sono ceduti in proprietà su domanda degli aventi diritto.

Hanno diritto alla cessione dell'alloggio di cui sono tuttora in godimento purchè siano in regola con il pagamento delle quote sociali e presentino domanda: i soci del soppresso Istituto romano cooperativo per le cose degli impiegati dello Stato, le loro vedove, contro le quali non sia stata pronunciata per loro colpa sentenza di separazione personale passata in giudicato i loro figli maschi fino al compimento del 25° anno di età, le figlie nubili orfane di entrambi i genitori abitualmente conviventi con il socio, nonchè i figli maschi già conviventi con il socio quando siano dipendenti dello Stato e quelli che non abbiano adeguata autonomia economica.

Coloro che non presentino domanda di cessione in proprietà degli alloggi restano nel godimento degli alloggi stessi a norma dello statuto dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Rimane fermo il disposto dell'art. 4, secondo comma.

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale di esso al momento della domanda di cessione, ridotto del 40% nonchè di un ulteriore 0,50% per ogni anno di effettiva occupazione, fino ad un massimo di 20 anni.

Art. 23.

Cooperative a proprietà indivisa

Le cooperative già costituite ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e che abbiano ottenuto il contributo dello Stato, sono trasformate in cooperative a proprietà individuale.

Alle cooperative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 139 del testo unico suddetto.

Il contratto di mutuo edilizio individuale deve essere stipulato entro il termine massimo di tre anni dalla data del nulla osta rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il contratto di mutuo edilizio individuale è stipulato a favore degli assegnatari di dette cooperative ovvero a favore dei loro eredi, semprechè al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme l'alloggio risulti in possesso di qualcuno degli eredi.

Ai fini della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, anche a favore degli eredi, i requisiti di cui agli articoli 31 e 95, lettera b), del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, devono essere riferiti alla persona dell'originario assegnatario ed al momento dell'attribuzione degli alloggi.

Art 24.

Agevolazioni tributarie

Ferme restando le agevolazioni tributarie previste dal testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi di cui alle presenti norme scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie.

Art. 25.

Soggetti del diritto alla cessione nella prima attuazione delle norme

Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore delle presenti norme hanno diritto alla cessione in proprietà, oltre che le persone indicate nell'art. 4, anche:

a) in caso di morte dell'assegnatario, il coniuge superstite, i discendenti entro il terzo grado, gli ascendenti purchè fossero conviventi con l'assegnatario al momento della morte, non godessero di autonomia economica nei riguardi dell'assegnatario e siano tuttora in godimento dell'alloggio. Ha autonomia economica chi ha in proprio un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, non inferiore a L. 500.000 annue;

b) l'assegnatario collocato in pensione, che sia rimasto in godimento dell'alloggio, ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello

Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nonchè dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) gli ex dipendenti delle Provincie e dei Comuni purchè siano tuttora in godimento dell'alloggio.

Art. 26.

Cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640

Per gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, è consentita la cessione in proprietà, secondo le norme della legge stessa, anche degli alloggi originariamente assegnati in locazione.

Art. 27.

Alloggi per terremotati in Messina

Gli alloggi di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 556, sono, a richiesta, ceduti tutti in proprietà con le modalità previste dalla legge stessa anche agli assegnatari che non abbiano titolo per avvalersi delle disposizioni della legge medesima.

Art. 28.

Abrogazione di disposizioni vigenti

Sono abrogati l'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le presenti norme.

Gli articoli 34, 35, 36 e 114 del predetto testo unico continuano ad avere vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le presenti norme.

Art. 29

Entrata in vigore delle norme

Le presenti norme entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Visto *il Ministro per i lavori pubblici*
TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1958.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato in servizio presso l'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 1958-1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1957, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 373, con il quale l'Istituto superiore di sanità era autorizzato a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di ventotto unità per l'esercizio finanziario 1957-1958;

Considerato che a seguito delle cessazioni dal servizio verificatesi durante l'esercizio finanziario 1957-1958 il personale salariato non di ruolo (temporaneo) del predetto Istituto risulta costituito di ventiquattro unità, alla data del 30 giugno 1958;

Decreta:

L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a servirsi per l'esercizio finanziario 1958-1959 di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di ventiquattro unità.

La percentuale del numero massimo dei salariati non di ruolo che possono essere classificati nella prima categoria è fissata nella misura del cinquanta per cento.

La relativa spesa farà carico al capitolo 312 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio 1958 1959

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1958

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MONALDI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1959
Registro n. 1 *Sanità, foglio n* 1. — CESARI

(222)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1958.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 1° febbraio, 2 maggio e 28 giugno 1958, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 31 marzo 1958, (registro n. 9, foglio n. 200), il 1° luglio 1958, (registro n. 18, foglio n. 77), ed il 23 luglio 1958, (registro n. 20, foglio n. 191);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 2 ottobre 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione istituite, o prorogate con i contro segnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1958).	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	14 novembre 1958	13 maggio 1959
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 28 giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 settembre 1958)	12 novembre 1958	11 marzo 1959
3. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e imparco (con validità fino al 21 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	22 novembre 1958	21 maggio 1959
4. Fluido adesivo termoindurante e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1958).	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	10 novembre 1958	9 maggio 1959
5. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1958).	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	3 novembre 1958	2 maggio 1959
6. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	3 novembre 1958	2 maggio 1959
7. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 1° febbraio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 2 maggio 1958)	3 novembre 1958	2 maggio 1959
8. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	14 novembre 1958	13 maggio 1959
9. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1958).	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	15 novembre 1958	14 maggio 1959
10. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	4 novembre 1958	3 maggio 1959
11. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 novembre 1958)	Decreto Ministeriale 2 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 25 agosto 1958)	10 novembre 1958	9 maggio 1959

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1958
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 88 — BENNATI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1958.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 18 settembre 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la temporanea importazione è ammessa	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Colimicina metasulfonato e colimicina solfato	Da sottoporre a controlli vari ed a eventuale depurazione.	—	6 mesi
2. Tessuti di lana, o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 grammi il metro quadrato.	Per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri.	kg. 25	1 anno
3 Tubi di vetro per lampade fluorescenti	Per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo	kg. 50	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 novembre 1958

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1958
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 87 — BENNATI

(235)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1958.
Variazioni nella composizione della Commissione finanziamenti industria zolfifera.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 giugno 1956, n. 695, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 21 luglio 1956, recante provvedimenti in favore dell'industria solfifera;

Visto il decreto interministeriale 3 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1957, registro n. 9, foglio n. 193, con il quale si è proceduto alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 3 della menzionata legge;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1958, registro n. 1, foglio n. 273, concernente variazioni nella composizione della Commissione predetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno alla Commissione stessa, del dott. Renato Simoncini e dell'ing. Roberto Gualtieri, che sono stati destinati ad altri incarichi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alfonso De Silva, direttore di divisione al Ministero del tesoro, è nominato membro della Commissione costituita con il decreto interministeriale 3 luglio 1957, nelle premesse citato, in sostituzione del dott. Renato Simoncini.

L'ing. Adelmano Azzaroni, ingegnere superiore del Corpo delle miniere al Ministero dell'industria e del commercio, già segretario della Commissione, è nominato membro della stessa, in sostituzione dell'ing. Roberto Gualtieri.

Art. 2.

Assume le funzioni di segretario della Commissione l'ing. Aldo Galati, ingegnere del Corpo delle miniere al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1958

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Bo

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1959
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4

(223)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1957, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1957, 1958 e 1959;

Vista la lettera in data 18 novembre 1958, protocollo n. 2137, con la quale l'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna ha designato, come proprio rappresentante, il dott. Pio Theodoli, in sostituzione del conte Emilio Sassoli, deceduto;

Decreta:

Il dott. Pio Theodoli è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza del l'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna, in sostituzione del conte Emilio Sassoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro: Bo

(224)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1959.

Nomina del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », di Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio

Vista la deliberazione assembleare in data 2 aprile 1933, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », di Gela (Caltanissetta);

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1953, con il quale l'avv Ferdinando Fiandaca fu nominato liquidatore della suddetta Azienda ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato regio decreto-legge n. 375;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott Giovanni Giugno, procuratore legale, è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », di Gela (Caltanissetta), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv Ferdinando Fiandaca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1959, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n 1953:

Pippia Antonio, notaio residente nel comune di Oristano, 1° febbraio 1959,

Bolatto Giovanni, notaio residente nel comune di Torino 20 febbraio 1959.

(251)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1957, n 44194/6827, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Stregapede Antonio fu Giacomo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 5050 riportata nel catasto alla particella n [illegible]6/*d* del foglio di mappa n 46, e nella planimetria tratturale con il n. 513.

Con decreto Ministeriale in data 12 novembre 1957, numero 44179/6848, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cusanno Michele, Vito, Francesco e Giuseppina fu Benedetto, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 450, riportata nel catasto alla particella n 76/*s* del foglio di mappa n 46, e nella planimetria tratturale con il n 488.

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1957, n 44198/6831, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706 la sclassificazione, per alienazione a Mintrone Nicola fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo » tronco di Trani e Corato estesa mq 5110, riportata nel catasto alla particella numero 80/*h* del foglio di mappa n 54, e nella planimetria tratturale con il n. 631

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1957, n 44199/6832, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Gallo Domenico fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 954 riportata nel catasto alla particella n 78/*a q* del foglio di mappa n 54, e nella planimetria tratturale con il n 561.

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1957, n 24190/6[illegible]37, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lorodice Felice fu Vito, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 6740, riportata nel catasto alle particelle numeri 12/*o*, 12/*a a* del foglio di mappa n 59, e nella planimetria tratturale con il n 691

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1957, n 44195/68[illegible]8, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Campanile Pietro fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 5600, riportata nel catasto alla particella n 144/*d* del foglio di mappa n 29, e nella planimetria tratturale con il n. 422.

(120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del tratto dell'alveo abbandonato del fosso Tanfone, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Con decreto 3 gennaio 1959, n. 2119, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del tratto dell'alveo abbandonato del fosso Tanfone, riportato nel catasto, partita speciale « Acque esenti da estimo », del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), al foglio 94, con numero provvisorio 33½, della superficie di mq. 560.

(116)

Approvazione dei criteri di classifica e di ripartizione delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Rostina », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 42353, in data 7 gennaio 1959, sono stati approvati i criteri di classifica e di ripartizione delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Rostina », con sede nel comune di Legnago (Verona), deliberati dal Consiglio dei delegati nell'adunanza del 16 novembre 1957.

(100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968)

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 25.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968)

N.			
N.	60.117	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N. 07/9.240.465 al N. 07/9.240.468)	L. 20.000
»	122.823	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N. 07/2.456.441 al N. 07/2.456.460)	» 100.000
»	28.382	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N. 06/2.838.101 al N. 06/2.838.200)	» 500.000
»	24.762	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N. 04/4.952.201 al N. 04/4.952.400)	» 1.000.000
»	24.763	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N. 04/4.952.401 al N. 04/4.952.600)	» 1.000.000
»	24.764	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N. 04/4.952.601 al N. 04/4.952.800)	» 1.000.000
			L. 3.620.000

rilasciati dalla Tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti dalla signora Beltrami Pierina, nata a Miasino il 27 febbraio 1885 e domiciliata a Milano in via Bramante n. 7.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 10 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1959

1 Dollaro USA	622,90
1 Dollaro canadese	643,25
1 Franco svizzero	144,492
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,307
1 Corona svedese	120,402
1 Fiorino olandese	165,222
1 Franco belga	12,466
100 Franchi francesi	127,025
1 Lira sterlina	1747,875
1 Marco germanico	149,055
1 Scellino austriaco	24,015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Valenza Po (Alessandria), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 dicembre 1958, la Società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Valenza Po (Alessandria), costituita con atto del notaio dott. Antonio Falzone in data 14 maggio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore nella persona del dott. Raiteri Pietro.

(103)

Nomina del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Tranquillo », con sede in Pescasseroli (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 dicembre 1958, il rag. Aldo Simongini è nominato liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Tranquillo », con sede in Pescasseroli (L'Aquila), costituita con atto del notaio dott. Nino Paolini in data 28 dicembre 1950 e già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con decreto in data 12 giugno 1958.

(102)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche per la sistemazione del tratto terminale del torrente Varatello da Toirano, in provincia di Savona.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 30 luglio 1958, n. 2775, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1958, registro n. 58, foglio n. 128, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del tratto terminale del torrente Varatello da Toirano (a valle del centro abitato) al mare ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro indicato nella corografia in scala 1:25.000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(167)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 248 in data 9 gennaio 1959, l'avv. Alfredo Berna è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(168)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 243 in data 9 gennaio 1959, il dott. Aldo Lombardini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

(170)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 242 in data 9 gennaio 1959, il sig. Luigi Buzio è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

(171)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del canale Sorgente, in comune di Fontanaviva (Padova).

Con decreto 19 giugno 1958, n. 428, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del canale Sorgente, in comune di Fontanaviva (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione A, foglio VIII, mappali 343, 344, 346, 347 e 350, di complessivi Ha. 0.18.85, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 marzo 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(157)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Altavilla Silentina (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948 n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1077, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1958, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Altavilla Silentina (Salerno) non possa utilmente funzionare,

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Altavilla Silentina (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prenderne in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1959

Il direttore generale: FORMENTINI

(185)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 6 dell'anzidetta legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946, concernente norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Visto il decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta

Art. 1

È indetto l'esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Art. 2

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A, oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le Intendenze trasmetteranno le domande al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

Art. 5

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 6

Gli esami a termine dell'art. 14 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, consisteranno in due prove scritte da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi), sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a)* e *b)* con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alla finanza locale e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica Amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 7

Le prove scritte avranno luogo in Roma, via Gerolamo Induno n. 4 (Palazzo degli esami), nei giorni 6 e 7 aprile 1959.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Art. 8

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono fare pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione amministrativa, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il ventunesimo anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) titolo originale di studio o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 200.

I documenti suindicati non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

8) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto il documento di cui al n. 6) del presente articolo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa di cui al primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

Art. 10

L'elenco dei candidati che avranno ottenuta l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dall'elenco degli idonei saranno esclusi coloro che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 9.

Art. 11

I concorrenti dichiarati idonei a' sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori.

Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice a' sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1958

Il Ministro PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 223. — BENNATI

(228)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di segretario generale di prima classe vacante nel comune di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 15 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre successivo, con il quale è stato indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di prima classe (grado III) vacante nel comune di Cosenza;

Considerato che il predetto Comune, in base alla nuova classificazione approvata con decreto Ministeriale 15 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 16 successivo, appartiene, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, alla classe prima;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 successivo, con il quale la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto, riaperti ai sensi dell'art. 20 penultimo comma della legge 9 agosto 1954, n. 748, venne fissata al 15 aprile 1955;

Considerato che il suddetto concorso non è stato ancora espletato e che, atteso il lungo tempo trascorso dalla sua indizione, si rende opportuno la ulteriore riapertura dei termini;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851;

Decreta:

Art 1

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di segretario generale di prima classe vacante nel comune di Cosenza

Art 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali,

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748

Art 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il 28 febbraio 1959 la domanda redatta su carta da bollo da L 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L 300 (trecento), quale tassa di concorso intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso per la sede predetta i quali hanno facoltà di integrare, fino alla citata data, la domanda stessa con altri titoli di merito.

Art 4

Per quanto concerne la documentazione di rito ed i titoli di studio e di servizio da allegare alla domanda di ammissione e l'approvazione della graduatoria di merito del concorso, si richiamano le disposizioni del decreto Ministeriale 15 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 22 del 1° ottobre successivo e del decreto Ministeriale 9 marzo 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 62 del 16 marzo stesso anno, che si intendono qui integralmente riportate

Roma, addì 6 gennaio 1959

p *Il Ministro* ROMANO

(230)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, indetto con proprio decreto n 58701, del 31 dicembre 1955, modificato con successivo decreto n 22810 del 30 aprile 1957,

Visto che la predetta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso in parola ed alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso medesimo in conformità delle disposizioni vigenti in materia

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguita la idoneità nel concorso sopra indicato

1	Labanca Sergio	punti	53,553	su 100
2	Paduano Michele	»	52,650	»
3	Eremita Giuseppe	»	52,245	»
4	Musacchio Luigi	»	52,062	»
5	Pede Pietro	»	51,838½	»
6	Di Iorio Cesare	»	50,478	»
7	Fiocca Vittorio	»	49,882½	»
8	Sforza Remo	punti	48,830	su 100
9	Di Nardo Antonio	»	48,598½	»
10	Berchicci Luigi	»	48,500	»
11	Carracino Virginio	»	47,730	»
12	Remoli Luigi	»	47,463	»
13	Tagliaferri Carmine	»	47,082½	»
14	Festa Pasquale	»	47,000	»
15	Simoni Alessandro	»	45,265½	»
16	Carugno Luigi	»	44,510	»
17	Mascione Decio	»	44,428	»
18	De Lillo Ugo	»	44,312	»
19	Di Girolamo Elvio	»	43,600	»
20	Iannucci Antonio	»	42,850	»
21	Giuliano Camillo	»	42,254½	»
22	Aldorasi Beniamino	»	42,191	»
23	Scalfari Lucio	»	42,183	»
24	Di Sandro Giovanni	»	41,649	»
25	Mancini Antonio	»	41,500	»
26	Valloni William	»	40,400	»
27	Ricciuti Carlo	»	40,356½	»
28	Porrone Domenico	»	40,216½	»
29	D'Abramo Emanuele	»	39,871	»
30	Iaconelli Angelo	»	39,532½	»
31	Iannelli Giuseppe	»	39,406½	»
32	De Luca Antonio	»	39,282	»
33	Castellaneta Costantino	»	38,865½	»
34	Antopiedi Carmelo	»	38,465½	»
35	Rega Luigi	»	38,450	»
36	Cola Carmine	»	38,000	»
37	Caporaso Eumene	»	37,975	»
38	Greco Chiara	»	37,882½	»
39	Pizzicoli Martino	»	37,000	»
40	Rumma Rocco	»	36,775	»
41	Anzovino Gaetano	»	36,770	»
42	Corsi Vincenzo	»	35,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Campobasso, addì 20 dicembre 1958

Il prefetto ERRICHELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n 58881 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguita la idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955.

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del predetto concorso, tenuto presente l'ordine delle preferenze da ciascuno di essi indicato;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori dei posti di medico condotto, di cui al concorso sopracitato a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Labanca Sergio: Agnone,
2) Paduano Michele Casacalenda,
3) Eremita Giuseppe Matrice,
4) Musacchio Luigi Bagnoli del Trigno;
5) Pede Pietro Castel del Giudice,
6) Di Iorio Cesare Longano-Castelpizzuto (Consorzio);
7) Fiocca Vittorio Pizzone,
8) Sforza Remo Sant'Angelo in Grotte,
9) Di Nardo Antonio Miranda;
10) Berchicci Luigi: Palata;
11) Carracino Virginio: Pesche

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Campobasso, addì 20 dicembre 1958

Il prefetto ERRICHELLI

(32)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 23603 San. datato 26 giugno 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954,

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data del precedente con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del predetto concorso nonchè i successivi decreti n. 17430 e n. 2099 rispettivamente del 28 ottobre 1958 e del 17 dicembre 1958, con i quali è stata modificata l'assegnazione delle sedi in conseguenza di espressa rinunzia da parte delle vincitrici,

Ritenuto che l'ostetrica Di Blasi Ernesta, vincitrice della condotta ostetrica di Mazzarone, frazione del comune di Caltagirone ha optato per la condotta ostetrica di Grammichele e che, pertanto occorre provvedere all'assegnazione della predetta condotta di Mazzarone, rimasta vacante, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti,

Visti gli articoli 35 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La concorrente Mandalà Francesca, classificatasi al 9° posto nella graduatoria del concorso in premessa specificato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Mazzarone frazione del comune di Caltagirone,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 3 gennaio 1959

Il prefetto: Rizzo

(155)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 23383 San. in data 25 gennaio 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 9708 in data 16 aprile 1957;

Atteso che il vice prefetto dott. Ettore Cerulli, presidente della suddetta Commissione è stato destinato a prestare servizio in altra sede

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 864,

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giovanni Moscato è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, in sostituzione del vice prefetto dott. Ettore Cerulli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Catania, addì 3 gennaio 1959

Il prefetto: Rizzo

(156)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto della Prefettura di Agrigento 20 settembre 1958, n. 25309, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Naro, 2ª condotta,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso,

Accertata la regolarità delle operazioni riflettenti lo svolgimento del concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 settembre 1935, n. 281,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, degli idonei al concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Naro, 2ª condotta

1	Borsellino Vincenzo	punti 54,27 su 100
2	Gurreri Luigi	» 52,46 »
3	Asaro Calogero	» 50,11 »
4	Genovese Egidio	» 43,43 »
5	Di Raimondo Salvatore	» 42,43 »
6	Corsello Antonio	» 42 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Agrigento ed in quello dei comuni di Agrigento e Naro

Agrigento, addì 27 dicembre 1958

Il veterinario provinciale: Ghilardi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 638 del 27 dicembre 1958 con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il posto di veterinario condotto vacante nel comune di Naro, 2ª condotta,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Borsellino Vincenzo, nato il 10 settembre 1923, primo nella graduatoria degli idonei è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Naro, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Agrigento ed in quello dei comuni di Agrigento e Naro

Agrigento, addì 27 dicembre 1958

Il veterinario provinciale: Ghilardi

(80)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 65614 San. del 15 gennaio 1957, col quale è stato indetto il concorso per dodici posti di medico condotto vacanti, in provincia di Messina, al 30 novembre 1956,

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei, del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1958:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Santacaterina Santi	punti	102,258	su 150
2.	Morgana Giuseppe	»	100,666	»
3.	Staiti Alessandro	»	100,454	»
4.	Sferlazzas Gueli Raimondo	»	100,206	»
5.	Sciacca Beniamino	»	100,118	»
6.	Tedesco Giuseppe	»	99,006	»
7.	Cento Antonino	»	98,700	»
8.	Scaffidi Lallaro Carmelo	»	95,406	»
9.	Di Pasquale Michele	»	95,130	»
10.	Calimeri Sebastiano	»	94,078	»
11.	Foti Domenico	»	93,961	»
12.	Coglitore Francesco	»	93,580	»
13.	Chirico Domenico	»	93,111	»
14.	Caponetti Rosario	»	93,004	»
15.	Casella Mariano	»	92,004	»
16.	Guerrisi Aldo	»	90,652	»
17.	Costantino Letterio	»	90,578	»
18.	Sgroi Carmelo	»	87,156	»
19.	Paterniti Carmelo	»	87,040	»
20.	Catano Carmelo	»	86,066	»
21.	Buda Antonino	»	85,284	»
22	Polimeni Antonino	»	85,170	»
23	Caffarella Bartolomeo	»	85,085	»
24	Zingales Giuseppe	»	85,000	»
25.	Capillo Michele	»	84,152	»
26.	Panepinto Ignazio	»	84,007	»
27.	Occhipinti Filippo, precede per età	»	84,000	»
28.	Busà Salvatore	»	84,000	»
29	Miragliotta Antonino	»	83,660	»
30	Lazzara Salvatore	»	82,840	»
31	Spagnolo Francesco	»	82,155	»
32	La Rosa Giuseppe	»	80,834	»
33	Parrinello Andreino	»	80,656	»
34	Paterniti Giuseppe	»	80,219	»
35	Panarello Manlio	»	80,002	»
36	La Fornara Paolo	»	79,611	»
37	Ciccarello Michele	»	79,230	»
38.	Stripo Federico	»	79,000	»
39	Bartolotta Alfonso	»	78,136	»
40	Bonafede Eugenio	»	78,134	»
41.	Marino Merlo Nicolò	»	78,100	»
42	Romano Giovanni	»	78,100	»
43	Scardino Mariano, precede per età	»	78,000	»
44.	Zitelli Nicolò	»	78,000	»
45	Madonia Cristoforo	»	77,160	»
46	Russo Salvatore	»	77,111	»
47.	Isaja Ignazio	»	75,050	»
48	Molino Giuseppe	»	75,017	»
49	Villari Filippo	»	73,050	»
50.	Briguglio Marco	»	73,000	»
51	Costantino Giuseppe	»	71,658	»
52.	Scalfari Lucio	punti	71,375	su 150
53	Parisi Pietro	»	70,100	»
54	Casella Giuseppe	»	70,086	»
55.	Basilicò Rosario	»	70,078	»
56	Muscolino Gabriele	»	70,000	»
57.	Ottavio Nicola	»	69,036	»
58.	Morgante Giuseppe	»	69,032	»
59.	Franchina Gaetano	»	68,208	»
60	Orifici Carmelo	»	68,158	»
61	D'Arrigo Domenico	»	68,102	»
62	Aloisi Filippo	»	66,874	»
63	Rossello Angelo	»	66,040	»
64	Calderone Salvatore	»	65,046	»
65	Passanìti Biagio	»	64,076	»
66	Papalia Luigi	»	64,000	»
67	Amato Giuseppe	»	60,044	»
68	Pappalardo Gaetano	»	60,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge

Messina, addì 18 dicembre 1958

Il medico provinciale capo dirigente GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per dodici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei sanitari vincitori;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco segnate:

1) Santacaterina Santi: Castanea,
2) Morgana Giuseppe: Spartà,
3) Staiti Alessandro: Altolia;
4) Sferlazzas Gueli Raimondo: Sant'Agata Militello;
5) Sciacca Beniamino: Raccuia;
6) Tedesco Giuseppe: Reitano;
7) Cento Antonino: Furci;
8) Scaffidi Lallaro: Tortorici;
9) Di Pasquale Michele: Montalbano II;
10) Calimeri Sebastiano: Mongiuffi Melia,
11) Foti Domenico: Moio Alcantara;
12) Coglitore Francesco: Capizzi

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

Messina, addì 18 dicembre 1958

Il medico provinciale capo dirigente. GIUSTOLISI

(31)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.